

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 11/2025 – obbligo di invio della PEC degli amministratori

A pochi giorni dalla scadenza per la comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – fissata dal MIMIT per il **30 giugno 2025** – arriva la notizia di un contrordine da parte di Unioncamere.

L'obbligo, come noto, è stato sancito dal comma 860 dell'art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all'art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche "agli amministratori di imprese costituite in forma societaria" l'obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società. L'obbligo in questione, pertanto, sembrerebbe attenersi a tutte le imprese costituite in forma societaria e a **tutti gli amministratori** e liquidatori di società, anche se non qualificati come legali rappresentanti.

Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l'altro, che:

- la PEC **deve essere esclusiva** di ciascun amministratore (a prescindere dalla carica ricoperta);
- per le società già costituite al 1° gennaio 2025, gli amministratori devono procedere alla comunicazione della propria PEC entro il prossimo 30 giugno, pena la **sanzione amministrativa** di cui all'art. 2630 c.c.

Ciò nonostante, dai siti internet di alcune Camere di Commercio (si vedano, ad esempio, quelle di Milano, di Bolzano, di Ferrara/Ravenna, di Asti/Alessandria e dell'Umbria) si rende noto che, in base ad una Nota Unioncamere del 2 aprile scorso – non resa pubblica e di cui non si ha disponibilità, ma che ha indirizzato le indicazioni fornite a seguito di richiesta nel corso dei mesi di aprile e maggio – l'obbligo in questione sarebbe da intendersi rispettato anche comunicando la **PEC della società**, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore. Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non dovrebbero affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme. Non sarebbero, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo, eventualmente, procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione, in attesa della regolarizzazione della pratica.

In particolare, ad esempio, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell'Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di **nuova nomina o conferma**. Non è, quindi, richiesto l'adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).

In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell'orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.

Nella medesima nota si precisa, peraltro, che è accettata la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo **indirizzo PEC della società** già iscritto nel Registro delle imprese. Non è, cioè, necessario che l'amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo "fisico").

Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell'amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una **gran confusione**.

Ne è prova il fatto che talune Camere di Commercio, pur accennando ad una fase interlocutoria in corso tra Unioncamere e MIMIT, continuano lasciare in evidenza le indicazioni del Ministero (*cfr.* la Camera di Commercio delle Marche), mentre altre Camere di Commercio sembrano ignorare del tutto tali chiarimenti.

In conclusione, rimane quanto mai necessario un **nuovo intervento del MIMIT**, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, si auspica nella diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere, salvo non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

24 giugno 2025

Studio Giuliano